



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 469 del 07/08/2025

Norme per la valorizzazione di natura e musica. Istituzione della giornata regionale di musica e natura e di giornate musicali in parchi regionali

Firmato da: Gennaro Oliviero



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme per la valorizzazione di natura e musica. Istituzione della giornata regionale di musica e natura e di giornate musicali in parchi regionali”

A firma di

Gennaro Oliviero



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

Relazione Descrittiva

La presente proposta di legge nasce dall'intento di valorizzare in maniera integrata due ambiti fondamentali per la qualità della vita e lo sviluppo sostenibile del territorio: l'ambiente naturale e la cultura musicale. Si propone l'istituzione della Giornata regionale di musica e natura, nonché la promozione di eventi musicali all'interno dei parchi regionali, come strumenti capaci di favorire la partecipazione dei cittadini, l'educazione ambientale e la fruizione consapevole del patrimonio naturale e culturale della Regione.

Negli ultimi anni è emersa con forza la necessità di ripensare il rapporto tra esseri umani e ambiente naturale, anche alla luce delle sfide ambientali globali e dell'importanza del benessere psico-fisico. Parallelamente, la musica – in tutte le sue forme – si conferma come uno dei linguaggi culturali più efficaci per promuovere la coesione sociale, l'educazione e la partecipazione civica.

Molte esperienze locali e internazionali dimostrano come la musica all'aperto, nei contesti naturali, possa rappresentare una forma di espressione artistica a basso impatto ambientale, capace di creare legami fra cittadini, artisti, scuole, associazioni e istituzioni. Tali iniziative offrono occasioni di sensibilizzazione, turismo sostenibile, coinvolgimento delle comunità locali e valorizzazione delle aree protette.

La proposta di legge si pone i seguenti obiettivi:

- Istituire la Giornata regionale di musica e natura, da celebrarsi annualmente con iniziative diffuse su tutto il territorio regionale;
- Incentivare l'organizzazione di eventi musicali nei parchi regionali, anche in collaborazione con scuole, enti del terzo settore, associazioni culturali, ambientali e musicali;
- Promuovere una cultura della sostenibilità ambientale attraverso la musica, coinvolgendo le giovani generazioni e le comunità locali;
- Rafforzare l'identità territoriale, il turismo sostenibile e l'educazione ambientale mediante attività culturali all'aperto.

Contenuti principali della proposta

La legge disciplina:

- Le modalità di istituzione della Giornata regionale di musica e natura;



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

- Le forme di sostegno regionale alle iniziative promosse da enti locali, scuole, parchi, associazioni e altri soggetti pubblici o privati;
- I criteri per la realizzazione di eventi musicali nei parchi regionali, nel rispetto della tutela ambientale e della sicurezza;
- La possibilità di istituire un fondo regionale dedicato, con risorse destinate a coprire le spese organizzative e promozionali delle iniziative;
- La definizione di linee guida regionali e la promozione della partecipazione attiva dei cittadini.

Attraverso l'adozione di questa proposta normativa, la Regione intende offrire un modello innovativo e replicabile di integrazione tra cultura, natura e cittadinanza attiva. La musica, intesa come strumento educativo e sociale, incontra la natura, generando nuove occasioni di incontro, consapevolezza e valorizzazione del territorio.

La proposta si inserisce nel solco delle politiche regionali per la promozione della cultura, dell'ambiente e del benessere delle comunità, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

Relazione Finanziaria

La presente legge non presenta nuovi ulteriori oneri finanziari per il Bilancio della Regione Campania in quanto, come espressamente enunciato dall'articolo 4, le finalità della legge vengono raggiunte attraverso le attività degli Enti promotori nell'ambito di quanto già previsto nei rispettivi programmi di attività e, quindi, utilizzando proprie risorse umane, finanziarie e strumentali.

La legge, pertanto, non prevede alcun stanziamento finanziario.



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

Articolo 1

(Obiettivi e Finalità)

1. La Regione Campania promuove iniziative di valorizzazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico in quanto cornice e palcoscenico di eventi musicali, in particolare, come agente deputato a completare ed esaltare le emozioni e le sensazioni trasmesse dalla musica, nonché a ravvisarne il suo ruolo sociale e il suo alto valore formativo e culturale della generazione bellezza;
2. E'istituita la giornata regionale della natura e della musica individuata il 4 marzo di ogni anno.



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

Articolo 2

(Soggetti coinvolti)

1. Gli Enti territoriali, le Istituzioni scolastiche, le associazioni promuovono autonomamente o in collaborazione con associazioni operanti nel settore musicale iniziative volte a stimolare e sensibilizzare il pubblico e soprattutto i giovani all'interesse e all'ascolto della musica nella natura, intesa come elevata forma di espressione artistica.



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

Articolo 3

(Luoghi)

1. Per lo svolgimento delle iniziative di cui all'articolo 2 gli Enti ed i Soggetti competenti o promotori prescelgono prioritariamente aree o siti del territorio regionale di pregio ambientale, paesaggistico e storico-culturale, nel rispetto di eventuali vincoli e comunque nell'osservanza delle prescrizioni di legge, per valorizzare l'ascolto della musica e la percezione del relativo linguaggio in un rapporto simbiotico e di reciproco beneficio con i valori culturali e naturalistici del territorio.



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

Articolo 4

(Norma finanziaria)

1. Dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio della Regione, poiché gli enti promotori provvedono alla realizzazione delle iniziative previste dalla presente legge nell'ambito di quanto già previsto nei propri programmi di attività e, quindi, utilizzando proprie risorse umane, finanziarie e strumentali. .



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente

Articolo 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.



Consiglio Regionale della Campania

Il Presidente